



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

155/2013
DICEMBRE/1/2013 (*)
3 Dicembre 2013

**L'AUTORITA' GARANTE PER LA
PRIVACY, SU RICHIESTA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, HA
EFFETTUATO UNA VERIFICA
PRELIMINARE SUL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI EFFETTUATO AI
FINI DELL'ACCERTAMENTO
SINTETICO DEL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE COSIDDETTO
REDDITOMETRO.**

**IN DATA 21 NOVEMBRE IL GARANTE
CON UN PROPRIO PARERE HA DATO
IL VIA LIBERA MA HA OSSERVATO
CHE ESISTONO ALCUNE CRITICITA'
CHE RENDONO IL SISTEMA NON
CONFORME ALLE NORME SULLA
PRIVACY IN RELAZIONE ALLA
PROFILAZIONE DEI CONTRIBUENTI
SULLA BASE DELLE SPESE DESUNTE
DALLE MEDIE ISTAT.**

L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** una **verifica preliminare** sul trattamento di dati personali, effettuato ai fini dell'**accertamento sintetico** del reddito delle persone fisiche di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. redditometro).

Come noto, **la determinazione sintetica del reddito** può essere basata:

- su **spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo d'imposta oggetto del controllo (*id.* **spese certe**);
- sul **contenuto induttivo** di elementi indicativi di capacità contributiva. Tale contenuto induttivo è **determinato tenendo conto della spesa media**, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla **spesa media**

risultante dall'indagine annuale **Istat** sui consumi delle famiglie, compresa nel Programma Statistico Nazionale.

Al riguardo, sottolinea l'Autorità Garante, **l'individuazione di criteri astratti volti ad analizzare il comportamento del contribuente**, soprattutto se effettuata sulla base di numerose tipologie di **dati presenti in anagrafe tributaria** e **attraverso l'attribuzione di un profilo**, presenta rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà, nonché la dignità degli interessati, che richiedono la previsione di **adeguate garanzie**. Ciò, in particolare, laddove vengano utilizzate tecniche che rendono possibile **collocare gli individui in specifiche categorie** al fine di prendere decisioni sul loro conto (*id.* **cluster di appartenenza**).

Tali garanzie devono essere individuate introducendo, in particolare, misure e accorgimenti idonei a **correggere fattori che generino imprecisioni nei dati**, assicurandone l'esattezza e limitando i rischi di errori **inerenti alla profilazione delle categorie accertabili**.

Per tali motivi, **l'Agenzia**, partendo dalla condivisione delle problematiche emerse nell'istruttoria, **ha rappresentato al Garante** di poter superare le stesse utilizzando **i dati Istat con le seguenti cautele**:

- con un successivo documento di prassi, a chiarificazione di quanto riportato nella Circolare n. 24/2013, si specificherà che, nel caso in cui il contribuente selezionato non fornisca elementi per giustificare le spese certe e quelle derivanti da elementi certi, **le voci relative alle spese correnti (determinate tenendo conto delle spese medie Istat) saranno ricostruite solo in fase di contraddittorio sulla base dell'ammontare indicato dal contribuente. Le spese medie Istat costituiranno** semmai, esclusivamente, **un parametro di riferimento** offerto alla valutazione del contribuente nell'ambito del contraddittorio e saranno utilizzate ai fini della quantificazione solo se ritenute attendibili dallo stesso. **La spesa media**

Istat sarà quindi utilizzabile eventualmente nella discussione, **senza l'attribuzione automatica** di una valenza per la **quantificazione della pretesa erariale.**

In definitiva, **il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe** o spese che determinano elementi certi.

Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, **del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.**

Infine, nell'invito al contraddittorio **dovrà essere specificata** chiaramente al contribuente **la natura obbligatoria o facoltativa** degli ulteriori **dati richiesti dall'Agenzia** (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN